



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 05
DEL 28.03.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Accordo tra il Comune di Magliano Alpi ed il Comune di Granozzo con Monticello ai fini di collaborazione per la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER).

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì 28 del mese di MARZO alle ore 19:00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ZANI MARILENA
CANDIAN MARTINA
ROSSI SILVIO
SALSA CLAUDIO
COMINCIOLI MATTEO
PAPURELLO BARBARA
ERBEIA MARCO
CAPPONI ELEONORA
BARLASSINA ATTILIO
BRUSTIA CRISTINA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
11	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Accordo tra il Comune di Magliano Alpi ed il Comune di Granzo con Monticello ai fini di collaborazione per la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER).

PREMESSO

- che l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della medesima legge;
- che tale strumento si configura come mezzo per tradurre le interazioni tra le volontà degli Enti Locali e di altre Amministrazioni Pubbliche in relazione ad interventi, programmi, progettualità ed opere richiedenti il contributo fattivo degli stessi;
- che per gli accordi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 le caratteristiche peculiari si rinvergono sostanzialmente in due elementi di natura operativa:
 - a) l'estrema flessibilizzazione dello strumento negoziale, in grado di consentire la realizzazione di interazioni effettive tra i soggetti stipulanti;
 - b) il "peso" relativo dell'accordo sulle dinamiche economico-sociali delle comunità locali di riferimento degli Enti interessati;
- che l'art. 15 della L. n. 241/1990 può essere considerato una norma di chiusura nell'ambito degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, in quanto consente sempre la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche senza un qualsivoglia collegamento con un procedimento già avviato ed anche senza lo scopo della definizione di interessi pubblici;
- che a favore degli accordi tra diverse amministrazioni pubbliche vi è la ragione per cui il pubblico interesse si presenta, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla sua tutela, non come un'entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo);
- che utilizzare il suindicato strumento d'intesa per disciplinare lo svolgimento in forma semplificata delle varie fasi di un'attività procedimentale di competenza del Comune costituisce soluzione ottimale per razionalizzare le interazioni con altri soggetti pubblici, in chiave di miglioramento sostanziale delle attività al fine di pervenire all'effettivo raggiungimento di obiettivi comuni;
- che per sostenere l'utilizzo esteso di tali accordi in relazione alle attività rispetto alle quali essi incidono in termini regolativi risulta necessario prefigurare una serie di indirizzi, che consentano uno sviluppo omogeneo di tali azioni da parte dei Settori/Servizi dell'Amministrazione;
- che in relazione al complesso dei procedimenti amministrativi per la **costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER)** risulta utile configurare soluzioni collaborative tra il Comune di Magliano Alpi e il Comune di Granzo con Monticello per pervenire alla migliore esecuzione dell'attività progettuale, organizzativa e gestionale;
- che l'accordo tra amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. lgs. 50/2016, trattandosi di atto finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute;
- Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, è stato acquisito il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, di cui al D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.,
- Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di stipulare un accordo di programma con il comune di Magliano Alpi (C.F. 00454320045) rappresentato dal sindaco arch. Marco Bailo per la formazione di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune al fine della costituzione di comunità di energia rinnovabile (CER).
- Di definire l'accordo come di seguito in allegato quale parte integrante della presente delibera.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 05 del 28.03.2022 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.TO Geom. Maria Cristina Dondi -



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 Riferimenti generali

Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Oggetto e finalità dell'accordo

Oggetto del presente Accordo è la definizione delle misure organizzative e procedurali volte a facilitare e gestire la collaborazione tra il Comune di Magliano Alpi e il Comune di Granozzo con Monticello in relazione alla costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi, alla stesura dello Statuto, alla relazione con gli ENTI competenti (GSE, RSE, ecc.), alle modalità per addivenire all'individuazione e scelta delle piattaforme digitali di gestione dei flussi energetici, alla collaborazione con Enti di ricerca (Energy Center del Politecnico di Torino, RSE, ecc.) e con soggetti operanti nel campo della Transizione Energetica (WEC Italia, IFEC, ecc.)

Il rapporto di collaborazione tra le Parti si pone i seguenti obiettivi:

- utilizzare in modo virtuoso la capacità del Comune di Magliano Alpi di diffondere le conoscenze sviluppate nel processo di costituzione sul proprio territorio della "prima CER d'Italia", denominata *Energy City Hall*;
- supportare il Comune di Granozzo con Monticello ad agire come catalizzatore sistemico per lo sviluppo locale attraverso la propria natura di Ente pubblico aggregatore;
- massimizzare i vantaggi dell'evoluzione normativa che vede lo Stato italiano recepire rapidamente le Direttive europee del Clean Energy Package (2018/2001-RED II e 944/2019); in particolare le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) - entità di diritto privato partecipabili da Enti pubblici, cittadini e imprese - rappresentano il soggetto capace di acquisire incentivi per l'autoconsumo energetico che possono essere veicolati anche per supportare lo sviluppo locale e combattere la povertà energetica;
- sfruttare efficacemente le risorse che saranno rese disponibili a livello regionale e nazionale, anche con riferimento alle misure di rilancio nella fase post-pandemia (es. fondi PNRR sulle CER);
- nel rispetto delle procedure di trasparenza e di evidenza pubblica, favorire sinergie operative con il settore privato, che beneficia di una normativa fiscale estremamente favorevole che favorisce il rinnovo del parco edilizio e dei contesti urbani.

Art. 3 Modalità di esecuzione delle attività

Le misure per la razionalizzazione della collaborazione in relazione alla costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) è definita in termini generali nel modo seguente:

- Il Comune di Magliano Alpi, attraverso le competenze dei propri funzionari, assicura supporto al Comune di Granozzo con Monticello nell'espletamento delle procedure previste per la costituzione di una o più CER (es. stesura dello Statuto e modello organizzativo).
- Il Comune di Magliano Alpi e il Comune di Granozzo con Monticello collaborano in completa sinergia con le attività di Energy Center del Politecnico di Torino, World Energy Council (WEC) Italia, Forum Italiano delle Comunità Energetiche (IFEC) e Ricerca sul Sistema Elettrico (RSE).
- Il Comune di Granozzo con Monticello potrà, se ritenuto funzionale al conseguimento degli obiettivi operativi e nel rispetto delle necessarie procedure di evidenza pubblica, valutare il coinvolgimento di soggetti appartenenti alla filiera locale di competenze attiva a Magliano Alpi, che include soggetti privati, costituita per la realizzazione e gestione della CER "Energy City Hall" del Comune di Magliano Alpi.

- Il Comune di Granozzo con Monticello, attraverso risorse locali (dipendenti comunali o soggetti privati) o soggetti all'uopo incaricati assicura la raccolta dei dati e delle informazioni necessari.
- Il Comune di Granozzo con Monticello individua modalità per coinvolgere sul proprio territorio gli utenti finali (pubblici e privati) interessati a partecipare alla CER, anche tramite *Manifestazioni di Interesse* pubbliche, che potranno essere elaborate con il supporto del Comune di Magliano Alpi. I dati amministrativi, anagrafici e relativi ai consumi energetici degli utenti finali interessati a aderire alla CER, nonché la loro stessa manifestazione di interesse all'adesione, saranno reperiti dal Comune di Granozzo con Monticello o da soggetti da essa delegati, nel rispetto della tutela dei dati personali.
- Il Comune di Magliano Alpi -anche in collaborazione con l'Energy Center del Politecnico di Torino, con WEC Italia e IFEC- può supportare il Comune di Granozzo con Monticello nella scelta di una piattaforma digitale (hardware e software) per il rilievo e la gestione dei dati energetici delle CER, che potrà fungere da infrastruttura abilitante per la governance energetica del territorio. Tale supporto può assumere la forma di una manifestazione di interesse per conto del Comune di Granozzo con Monticello e di altri Comuni.

Art. 4

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile con provvedimento espresso della Giunta Comunale.

Art. 5

Ristoro delle spese sostenute

La sottoscrizione del presente accordo non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività tra le stesse ad eccezione di un ristoro -da definirsi con successivo provvedimento- che il Comune di Granozzo con Monticello si impegna a riconoscere al Comune di Magliano Alpi a titolo di rimborso spese (ad esempio per missioni o organizzazione di eventi). L'attuazione del presente accordo non comporterà per le Parti oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli esplicitamente ivi indicati.

Art. 6

Responsabili dell'accordo

Per il Comune di Magliano Alpi, la responsabilità istituzionale e amministrativa è del Sindaco, Arch. Marco Bailo. Il riferimento tecnico è il Presidente del Comitato Scientifico della CER *Energy City Hall*, ing. Sergio Olivero.

Per il Comune di Granozzo con Monticello: il sindaco Dott. Paolo Paglino.

Art. 7

Uso di sedi e strumentazione per formazione e attività tecniche

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività tecniche e formative presso le proprie sedi collocate presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Art. 8
Copertura assicurativa ed accesso alle strutture

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicato per iscritto.

Art. 9
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Art. 10
Titolarità dei risultati

La titolarità dei risultati dell'attività svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.

Qualora nel corso dell'attività svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Art. 11
Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Art. 12
Riservatezza

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
- c) impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e) restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Art. 13 **Trattamento dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base

al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Comune di Magliano Alpi, con sede presso il Municipio in via Langhe 91 (CN), nella persona del legale rappresentante il Sindaco Marco Bailo. La PEC è comune.maglianoalpi@legalmail.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Magliano Alpi

- Per il Comune di Granozzo con Monticello, con sede presso il Municipio in via Matteotti, 15 (NO), nella persona del legale rappresentante il Sindaco Paolo Paglino. La PEC è granozzoconmonticello@pcert.it

Art. 14 Controversie

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010

Art. 15 Firma digitale e registrazione

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta a termini di legge.

Data,

Per il Comune di Magliano Alpi	Per il Comune di Granozzo con Monticello
Il Sindaco Arch. Marco Bailo Firmato digitalmente 	Il Sindaco Dott. Paolo Paglino Firmato digitalmente

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro Dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 04/11/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 04/11/2022

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

